

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, SACCHETTI, MASCIALE, BERTOLI, RISTORI, IORIO, ZANONI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1959

Modifiche concernenti la reversibilità delle pensioni della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — In base agli articoli 37 e 39 dell'Ordinamento della Cassa di previdenza dei salariati approvato con legge 25 luglio 1941, n. 934, e agli articoli 38 e 40 dell'Ordinamento della Cassa di previdenza degli impiegati approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, i superstiti di un dipendente di enti locali hanno diritto a pensione nei seguenti casi:

1) la vedova, quando il matrimonio abbia avuto luogo durante il servizio e prima del conseguimento del 50° anno di età;

2) la vedova, nel caso di matrimonio successivo al 50° anno, quando la morte o la cessazione dal servizio siano avvenute dopo il compimento del biennio successivo al matrimonio stesso, salvo il caso di prole anche se postuma;

3) gli orfani, se minorenni, e se femmine solo nel caso siano nubili, nati o legittimati da matrimonio anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono esclusi dalla pensione indiretta o di reversibilità la vedova in caso di matrimonio

celebrato dopo la cessazione dal servizio, i figli adottivi, gli affiliati, i figli maggiorenni inabili al lavoro, i genitori, il vedovo anche se inabile e i fratelli e sorelle.

Queste disposizioni sono state in parte modificate con gli articoli 8 e 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Con il primo articolo il biennio di stato coniugale, richiesto come periodo minimo nel caso di matrimonio celebrato dopo il 50° anno di età e dal quale non sia nata prole, è stato ridotto ad un anno. Con il secondo articolo poi, i figli naturali riconosciuti anteriormente alla cessazione dal servizio sono stati equiparati ai figli legittimi e il diritto a pensione è stato altresì esteso agli orfani maggiorenni e alle orfane nubili o vedove, maggiorenni, inabili a lavoro nullatenenti e a carico del deceduto. Queste modifiche, però, hanno avuto decorrenza dalla data da cui ha effetto la citata legge n. 379, e cioè dal 31 dicembre 1953.

Le disposizioni sopra citate non sono più rispondenti alla nostra coscienza sociale in quanto ispirate a principi restrittivi e or-

mai in contrasto anche con i principi solennemente sanciti dalla Costituzione della Repubblica italiana, che, tra l'altro, all'articolo 29 pone i coniugi su basi di uguaglianza morale e giuridica e riconosce incondizionatamente i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio.

Da più parti se ne chiedeva e se ne chiede infatti la modifica radicale, ma la citata legge n. 379 ha apportato solo qualche particolare modifica, e solo per una parte degli aventi diritto, introducendo così una ingiusta sperequazione in relazione alla data della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel settore delle pensioni statali invece, con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, avente per oggetto « Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » è stata dettata una nuova e completa disciplina delle pensioni indirette e di reversibilità, già disciplinate da vecchie disposizioni, tra le quali, principalmente, il testo unico n. 70 del 23 marzo 1895. La nuova legge si è ispirata a criteri nuovi, più moderni e aderenti alla realtà sociale di oggi, abrogando principi e disposizioni che una legislazione estremamente rigida e fiscale manteneva in vita da decenni, e che avevano resistito agli attacchi od alle critiche che in Parlamento e fuori di esso erano state da più parti condotti.

La legge n. 46, pur non accogliendo per intero le richieste avanzate dai pensionati e dagli stessi lavoratori attraverso le loro

organizzazioni sindacali, e le stesse proposte presentate da alcuni parlamentari dei due rami, ha apportato notevoli ed importanti modifiche per quanto riguarda il diritto a pensione della vedova e dei figli ed estendendolo al marito, ai figli maggiori, ai genitori equiparati ai fratelli e sorelle.

Urge che una radicale modifica del sistema in vigore, venga introdotta anche per le pensioni degli enti locali, e il disegno di legge pertanto si propone questo obiettivo.

Esso si fonda:

1) sul principio della parità fra coniugi e del riconoscimento dei diritti della famiglia naturale e dei rapporti che sorgono con l'adozione, l'affiliazione e l'affidamento;

2) sul principio del diritto a pensione indipendentemente dalla data di celebrazione del matrimonio;

3) sul riconoscimento del diritto dei genitori e dei fratelli e sorelle;

4) sul principio della retroattività delle nuove disposizioni di legge, nel senso che esse vengono estese a tutti gli aventi diritto, senza distinzioni in relazione alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.

Anche per le innegabili analogie esistenti fra le pensioni degli enti locali e le pensioni statali, operanti tutte nell'ambito del pubblico impiego, si confida che il presente disegno di legge possa trovare unanime accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La vedova del pensionato della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate ha diritto alla pensione, semprechè sussistano i requisiti di servizio fissati dalle norme in vigore, qualunque sia la data del matrimonio e anche se questo sia stato contratto dopo il collocamento a riposo.

In caso di decesso della moglie iscritta o pensionata della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate la pensione spetta al marito inabile a proficuo lavoro nella stessa misura stabilita per la vedova.

La pensione non spetta al coniuge quando sia pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione per sua colpa. In tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto al coniuge un assegno alimentare pari al 30 per cento della pensione diretta; qualora esistano orfani il predetto assegno alimentare non può superare la differenza fra l'importo della pensione di reversibilità che sarebbe spettata alla vedova con orfani ove non fosse stata pronunciata sentenza di separazione e l'importo della pensione dovuta agli orfani.

La pensione e l'assegno alimentare di cui ai commi precedenti si perdono nel caso che il titolare passi a seconde nozze.

Art. 2.

La pensione spetta altresì ai figli legittimi, legittimati o naturali di genitore iscritto o pensionato della Cassa di cui al precedente articolo, qualunque sia la data nella quale è stato contratto matrimonio, purchè minorenni e se femmine a condizione che siano nubili. Sono equiparate alle orfane nu-

bili le vedove che si trovano nelle condizioni predette e che risultino conviventi a carico dell'iscritto o del pensionato da almeno cinque anni dopo la morte del marito.

La pensione spetta ai figli di qualsiasi età che siano riconosciuti inabili a lavoro proficuo purchè sia provato che erano a carico del deceduto.

Sono equiparati ai figli suddetti gli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile.

Art. 3.

Qualora non vi sia nè il coniuge nè figli superstiti, la pensione indiretta o di reversibilità spetta, nella misura stabilita per la vedova, ai genitori superstiti di età superiore ad anni 60 oppure inabili a lavoro proficuo.

Sono equiparati ai genitori legittimi quelli naturali, gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna nonchè le persone cui il deceduto fu regolarmente affidato.

In mancanza di altri aventi diritto, la pensione spetta, nella misura stabilita per la vedova, alle sorelle e ai fratelli inabili permanentemente a qualsiasi proficuo lavoro conviventi a carico dell'impiegato.

Art. 4.

Nel caso in cui le pensioni spettanti alla vedova ed agli orfani in base alle disposizioni legislative emanate prima della data da cui ha effetto la presente legge siano di importo superiore alla quota dovuta loro in seguito alla estensione del diritto a pensione, alle categorie indicate nel precedente articolo 2, la differenza è conservata a titolo di assegno personale, riassorbibile in occasione di futuri miglioramenti.

Art. 5.

La pensione indiretta o di reversibilità spetta agli aventi diritto a norma dei pre-

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cedenti articoli, anche se il pensionato sia deceduto prima della entrata in vigore della presente legge.

È riconosciuto il diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'iscritto o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1° gennaio 1959 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti, anche se le condizioni della invalidità al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte e dell'iscritto o del pensionato.

Art. 6.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.

Coloro che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto,

a domanda, ai nuovi benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate entro il 31 dicembre 1959 e negli altri casi dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Lo stato di inabilità, per tutti i casi di cui alla presente legge è presunto quando l'avente diritto ha raggiunto il sessantesimo anno di età.

Art. 7.

Tutte le disposizioni incompatibili con le norme della presente legge sono abrogate.

L'onere derivante dalla presente legge è a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.